



Bruxelles, 9.6.2017
COM(2017) 324 final

2017/0132 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del
trattato che istituisce la Comunità dei trasporti**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Un sistema di trasporti efficiente che consenta di collegare l'Unione e i paesi vicini è fondamentale per una crescita economica sostenibile e il benessere di tutti i cittadini. La collaborazione in materia di trasporti con i paesi dei Balcani occidentali è attualmente disciplinata dall'osservatorio dei trasporti dell'Europa sudorientale nell'ambito di un memorandum d'intesa sottoscritto l'11 giugno 2004 dai governi dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia, dalla missione della Nazioni Unite in Kosovo e dalla Commissione europea, con l'obiettivo principale di estendere la rete TEN-T e le relative politiche ai paesi dell'Europa sudorientale.

Il memorandum d'intesa ha tuttavia mostrato i suoi limiti e, in seguito ad una valutazione effettuata dalla Commissione nel 2008, è stato suggerito un approccio di cooperazione più ampio, che comprenda altre politiche in materia di trasporti e altri ambiti collegati ai trasporti. In tale contesto e in base all'esperienza positiva della Comunità dell'energia, la Commissione ha proposto di trarre ispirazione da tale esempio per le finalità del settore dei trasporti e di pervenire pertanto ad un accordo atto a garantire che la legislazione, le norme e le specifiche tecniche dei nostri maggiori partner regionali in questione siano compatibili con quelle dell'Unione.

Il 12 giugno 2008 e il 9 ottobre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea con l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Kosovo^{*}, il Montenegro e la Serbia in relazione a un trattato che istituisca una Comunità dei trasporti.

Le discussioni a livello tecnico sono state completate con successo nel luglio 2010. Tuttavia, a motivo dell'impossibilità di convenire sulla corretta designazione di una delle parti, segnatamente il Kosovo, la finalizzazione del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti è rimasta in una fase di stallo per quasi tre anni. I colloqui sono ripresi nel 2013 e nel 2016 si è giunti a un accordo in merito alla versione definitiva del trattato. Pertanto l'accordo dovrebbe ora essere firmato a nome dell'Unione europea e dalle altre parti.

Il trattato istituisce un consiglio ministeriale con il compito di garantire il conseguimento degli obiettivi fissati in tale trattato. La posizione dell'UE in seno al consiglio ministeriale quando vengono adottati atti aventi effetti giuridici si baserà sulla procedura specifica dell'UE, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Nel testo dell'accordo che è stato siglato è rimasto in sospeso l'articolo 33, relativo alla sede del segretariato permanente, poiché in quel momento non è stato possibile stabilirla. Date le circostanze, il testo presentato per la firma è stato leggermente modificato al fine di consentire al consiglio ministeriale di adottare tale decisione con l'assenso delle parti.

Non è tuttavia escluso che, a margine dell'incontro al vertice dei 6 paesi dei Balcani occidentali che si terrà il 12 luglio 2017 a Trieste, sia ancora possibile raggiungere un consenso in merito alla sede. La decisione formale del consiglio ministeriale verrà quindi

^{*} Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

successivamente formalizzata e la posizione dell'UE verrà stabilita da una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

- **Contesto generale**

Il rafforzamento della cooperazione a livello regionale nei Balcani occidentali è un elemento fondamentale per la stabilità politica, la sicurezza, la prosperità economica e lo sviluppo sociale nella regione. A tale proposito la Comunità dei trasporti avrà un'influenza positiva nell'ambito dell'adesione dei paesi dei Balcani occidentali accelerando l'allineamento della legislazione nazionale all'*acquis* dell'Unione in materia di trasporti e in altri settori pertinenti. La Comunità dei trasporti costituirà inoltre uno strumento fondamentale inteso a promuovere il processo di riforma nel contesto dell'iniziativa avviata dai sei paesi dei Balcani occidentali nonché la realizzazione dell'infrastruttura TEN-T e il relativo finanziamento nella regione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il trattato sulla Comunità dei trasporti è pienamente conforme alle disposizioni vigenti in materia di trasporti e sostituirà il quadro di cooperazione esistente, l'Osservatorio dei trasporti dell'Europa sudorientale (SEETO), in vigore dal 2004.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'UE**

Il trattato sulla Comunità dei trasporti è pienamente conforme alle politiche e agli obiettivi stabiliti nel quadro della cooperazione con i partner dell'Europa sudorientale o nel contesto del processo di allargamento. Il trattato svolgerà un ruolo centrale nel sostenere tali politiche, aiutando i paesi dei Balcani occidentali ad avvicinarsi all'*acquis* dell'Unione in materia di trasporti.

La Comunità dei trasporti è inoltre pienamente in linea con tutte le politiche pertinenti connesse ai trasporti, come quella sull'ambiente e quella sociale.

2. **RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Consultazione dei portatori di interessi**

Il comitato speciale designato dal Consiglio è stato consultato in tutto l'arco dei negoziati finalizzati al trattato.

3. **ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

- **Base giuridica**

La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 91 e dall'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 5, la firma e l'applicazione provvisoria degli accordi internazionali deve essere stabilita mediante decisione del Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio dell'Unione è alquanto limitata, dato che il bilancio della Comunità dei trasporti riguarda solo le spese operative necessarie al funzionamento delle sue istituzioni. Il finanziamento viene realizzato tramite la seguente linea di bilancio: IPA 2017/039-402.20/CM/Comunità dei trasporti.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 giugno 2008 e il 9 ottobre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea con la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Kosovo*, la Repubblica di Montenegro e la Repubblica di Serbia (di seguito: le parti dell'Europa sudorientale) in relazione a un trattato che istituisca una Comunità dei trasporti.
- (2) I negoziati si sono conclusi positivamente e quattro parti dell'Europa sudorientale hanno siglato l'accordo. Si prevede che le due restanti parti dell'Europa sudorientale lo sigleranno entro il 12 luglio 2017.
- (3) L'accordo promuove lo sviluppo dei trasporti tra l'Unione e le parti dell'Europa sudorientale in base alle disposizioni dell'*acquis* dell'Unione.
- (4) È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (5) Affinché i vantaggi dell'accordo si realizzino il prima possibile, è opportuno che l'accordo sia applicato in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di detto accordo. Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Articolo 3

L'accordo si applica in via provvisoria, in conformità dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'accordo stesso, a decorrere dal giorno della firma, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*